

Guida 2024

Assicurazioni sociali e conteggio salari





Scadenze dichiarazione dei salari

- entro e non oltre il 30 gennaio presso GastroSocial
- in caso di cessazione dell'attività, entro 30 giorni presso GastroSocial

Se la documentazione non dovesse pervenirci interamente compilata entro il termine dovuto, abbiamo l'obbligo legale di applicare interessi di mora ai versamenti non pervenuti entro i termini.

1 AVS/AI/IPG

1.1	Informazioni generali	2
1.2	Obbligo assicurativo e persone tenute al versamento dei contributi	3
1.3	Contributi	3
1.4	Salario soggetto ai contributi (salario determinante), salario lordo AVS	4
1.5	Conteggio salari per i dipendenti	6
1.6	Prestazioni	9

2 AD – Assicurazione contro la disoccupazione

2.1	Obbligo assicurativo e persone tenute al versamento dei contributi	14
2.2	Contributi	14
2.3	Prestazioni	14

3 CAF – Cassa assegni familiari

3.1	Obbligo assicurativo e contributi	15
3.2	Diritto, prestazioni e affiliazione	15
3.3	Registro federale degli assegni familiari	16

4 PP – Previdenza professionale (2° pilastro)

4.1	Obbligo assicurativo e persone tenute al versamento dei contributi	17
4.2	Piani di previdenza	18
4.3	Salario assicurato	18
4.4	Contributi	19
4.5	Prestazioni	20

5 AINF – Assicurazione contro gli infortuni

5.1	Obbligo assicurativo	23
5.2	Contributi	23
5.3	Prestazioni	23
5.4	Copertura successiva per gli infortuni non professionali e assicurazione mediante convenzione	23

6 AMal – Assicurazione malattia

6.1	Assicurazione cure mediche e farmaceutiche	25
6.2	Assicurazione malattia indennità giornaliera (IGM)	25

Contributi assicurazioni sociali 2024

Contributi AVS/AI/IPG	26
Importi limite nella tabella decrescente dei contributi per gli indipendenti	26
Contributi minimi	26
Limite per i redditi di minima importanza	26
Reddito minimo per il diritto agli assegni familiari	26

Prestazioni assicurazioni sociali 2024

AVS/AI: rendite ed assegni per grandi invalidi	27
Indennità giornaliera AI	27
Prestazioni complementari all'AVS/AI	27
LPP (previdenza professionale obbligatoria)	27
3° Pilastro (previdenza vincolata)	27

Deduzioni salariali e salario assicurato

Deduzioni salariali e salario assicurato 2024	28
---	----

1 AVS/AI/IPG

AVS, AI e IPG sono assicurazioni sociali obbligatorie per tutti. L'AVS paga le rendite di vecchiaia e le prestazioni per i superstiti, l'AI le prestazioni di invalidità in caso di incapacità al guadagno di lunga durata. L'IPG copre la perdita di guadagno delle persone che prestano servizio nell'esercito, nella protezione civile o nel servizio civile, in caso di maternità, paternità e l'indennità per i genitori che accudiscono un figlio con gravi problemi di salute in seguito a malattia o infortunio.

1.1 Informazioni generali

1.1.1 Cassa di compensazione AVS

I contributi per AVS/AI e IPG sono riscossi dalla cassa di compensazione, che provvede anche ai pagamenti.

Tutti i datori di lavoro e tutte le persone di condizione indipendente sono tenute per legge ad affiliarsi a una cassa di compensazione. Per i membri di un'associazione professionale che ha una propria cassa di compensazione (p.es. la federazione GastroSuisse), l'affiliazione alla cassa dell'associazione (GastroSocial) è obbligatoria. In caso di uscita dall'associazione professionale, termina anche l'affiliazione presso la relativa cassa di compensazione.

Se si rileva o chiude un esercizio bisogna informarne immediatamente la cassa di compensazione competente.

Le casse di compensazione dell'AVS verificano se i datori di lavoro ad esse affiliati sono assicurati presso una cassa pensione.

1.1.2 Certificato d'assicurazione AVS/AI

Il certificato di assicurazione non è più recapitato automaticamente agli assicurati. Sul certificato di assicurazione in formato di carta di credito sono riportati cognome e nome, data di nascita e numero AVS. Queste informazioni sono disponibili anche sulla tessera d'assicurato emessa dalle assicurazioni malattia. Per gli assicurati che sono in possesso di una tessera dell'assicurazione malattia, il certificato di assicurazione AVS non offre alcun valore aggiunto. In caso di bisogno, gli assicurati hanno la possibilità di ordinare un certificato (compilare il modulo «Certificato d'assicurazione: Richiesta» e inviarlo alla cassa di compensazione).

1.1.3 Entrata e uscita di dipendenti

Per registrare nuovi dipendenti non occorre inviare alcun certificato AVS alla cassa di compensazione. In caso di entrate in servizio e uscite, procedere come segue:

Entrata in servizio di dipendenti in possesso di un certificato AVS

I datori di lavoro non sono più tenuti per legge ad annunciare sistematicamente alla cassa di compensazione AVS i nuovi dipendenti entro 30 giorni dall'entrata in servizio. L'annuncio dovrà essere effettuato al più tardi in concomitanza con il conteggio salari all'inizio dell'anno successivo. **Si consiglia comunque di effettuare periodicamente l'annuncio entro 30 giorni dall'entrata in servizio tramite il modulo «Entrate: annuncio» o connect.** L'annuncio puntuale dei dipendenti semplifica infatti per lei la gestione amministrativa e riduce il numero di domande da parte del personale come pure le richieste di dati mancanti da parte della cassa di compensazione.

Entrata in servizio di dipendenti che non sono in possesso di un certificato AVS

Compilare il modulo «Certificato d'assicurazione: richiesta» e inviarlo alla cassa di compensazione unitamente a un documento d'identità ufficiale (copia della carta d'identità o del passaporto). Si raccomanda di effettuare l'annuncio entro 30 giorni dall'entrata in servizio.

Uscita di dipendenti

Vi consigliamo per l'uscita dei dipendenti entro 30 giorni di utilizzare il modulo «Uscite: Annuncio».

La Cassa di compensazione GastroSocial rilascia certificati di assicurazione a titolo di attestazione dell'iscrizione all'AVS. Inoltre, se gli assicurati non ne sono (per il momento) in possesso, riceverà per loro anche un nuovo certificato AVS. La preghiamo di consegnare questi documenti ai suoi dipendenti.

1.2 Obbligo assicurativo e persone tenute al versamento dei contributi

Le categorie di persone seguenti sono tenute a versare i contributi AVS:

- **Persone che esercitano un'attività lucrativa:**
dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età (per il 2024: tutte le persone nate nel 2006 e più anziane) fino alla fine del mese in cui viene raggiunta l'età di pensionamento (età di riferimento).
- **Persone che, nell'età di pensionamento o età di riferimento, esercitano un'attività lucrativa (2024: dai 65 anni per gli uomini e dai 64 anni per le donne):**
le persone che lavorano oltre l'età di riferimento beneficiano di una franchigia di CHF 1'400.– al mese sulla quale non vengono più conteggiati i contributi AVS/AI/IPG. I contributi sono dovuti in ogni caso sul reddito eccedente. Le persone interessate possono tuttavia scegliere se usufruire o meno della franchigia. I dipendenti informano il proprio datore di lavoro della loro scelta, i lavoratori indipendenti informano invece la propria cassa di compensazione.
- **Persone senza attività lucrativa:**
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio successivo a quello del compimento del 20° anno d'età. I contributi si basano sulle condizioni economiche (sostanza, rendite, come pure altre prestazioni ricorrenti). Il contributo minimo annuo è di CHF 514.–, quello massimo è di CHF 25'700.– (equivalente a 50 volte il contributo minimo).

I datori di lavoro devono annunciare i dipendenti che sono anche attivi all'estero. Inoltre le persone di condizione indipendente hanno l'obbligo di segnalare se stessi alla propria cassa di compensazione se lavorano in diversi Stati. La cassa di compensazione verifica l'obbligo assicurativo di tali persone al fine di evitare assoggettamenti errati ed eventuali storni.

Le persone senza attività lucrativa coniugate o in unione domestica registrata non sono tenute a pagare contributi nella misura in cui il partner ha un'attività lucrativa e corrisponde contributi pari almeno a CHF 1'028.– (importo minimo doppio) all'anno.

Le persone che svolgono attività lucrativa e versano meno di CHF 514.– per anno civile, sono considerate come persone senza attività lucrativa.

1.3 Contributi

1.3.1 Persone di condizione indipendente

Il contributo personale delle persone di condizione indipendente ammonta al 10 % (8.1 % AVS + 1.4 % AI + 0.5 % IPG). Ai redditi di minore importanza è applicato un tasso contributivo AVS/AI/IPG ridotto. La cassa di compensazione calcola i contributi in base al reddito imponibile del relativo anno contributivo e ne comunica l'importo alla persona di condizione indipendente tramite decisione.

Chi avvia la gestione di un esercizio pubblico, è tassato provvisoriamente dalla cassa di compensazione secondo un reddito stimato che sarà rivisto in occasione della comunicazione fiscale definitiva.

1.3.2 Dipendenti

I contributi dei dipendenti rappresentano il 10.6 % (8.7 % AVS + 1.4 % AI + 0.5 % IPG) del salario lordo AVS e sono a carico del dipendente e del datore di lavoro in parti uguali (ciascuno il 5.3 %). Il datore di lavoro determina il salario lordo soggetto ai contributi, che può essere costituito da diversi elementi (punto 1.4), ne trattiene il 5.3 % e versa tale importo alla cassa di compensazione insieme alla sua parte. Il datore di lavoro è responsabile del

1 AVS/AI/IPG

pagamento del contributo totale del 10.6%. Questo contributo non è dovuto soltanto dai dipendenti occupati a tempo pieno, ma anche da quelli occupati a tempo parziale (aiutanti, personale addetto alla pulizia delle stanze o alla lavanderia) e dai membri della famiglia che lavorano nell'esercizio (punto 1.5.2).

1.4 Salario soggetto ai contributi (salario determinante), salario lordo AVS

1.4.1 Salario soggetto ai contributi

Il salario sul quale devono essere versati i contributi viene definito salario soggetto ai contributi o salario determinante. Rientrano in questo importo tutte le remunerazioni ricevute dal dipendente per il lavoro prestato, quali:

- Salario mensile fisso
- Quote di partecipazione sulla cifra d'affari
- Indennità di vacanza e per giorni festivi
- Indennità di giorni di riposo, festivi e di vacanza alla conclusione del rapporto di lavoro
- 13^a mensilità
- Indennità per ore supplementari
- Gratifiche, premi di fedeltà e provvigioni
- Salari in natura (punto 1.4.3)
- Indennità per perdita di guadagno per servizio militare, servizio civile o protezione civile come anche indennità giornaliera AI versate dalla cassa di compensazione
- Indennità di maternità e di paternità (incl. indennità di adozione) nonché indennità di assistenza per i genitori che accudiscono un figlio con gravi problemi di salute in seguito a malattia o infortunio
- Prestazioni versate dal datore di lavoro per perdita di guadagno in caso di infortunio o malattia, se superiori alle indennità giornaliera di un'assicurazione
- Indennità di trasferta per il tragitto dal domicilio al posto di lavoro (queste indennità non possono essere dedotte dal salario determinante come spese)
- Indennità per il consueto vitto presso il domicilio o la sede di lavoro abituale
- Indennità per lavoro ridotto (incl. la differenza tra il salario lordo concordato e l'indennità per lavoro ridotto)

1.4.2 Eccezioni relative al salario soggetto ai contributi (indennità e assegni)

Le indennità e gli assegni seguenti non fanno parte del salario soggetto ai contributi:

- Assegni familiari
- Indennità giornaliera delle assicurazioni malattia e infortuni
- Indennità per la biancheria, gli abiti e gli attrezzi da lavoro ai sensi dell'art. 30 CCNL

Non fanno parte del salario soggetto ai contributi nemmeno le indennità per i costi sostenuti dai dipendenti nello svolgimento del loro lavoro (spese):

- Spese di viaggio professionali (spese di viaggio, vitto e alloggio)
- Spese di rappresentanza e spese legate all'acquisizione di nuovi clienti
- Indennità di trasloco in caso di cambiamento di domicilio del dipendente per motivi legati all'attività professionale
- Spese di formazione e perfezionamento strettamente legate all'attività professionale
- Consegna di un abbonamento per i mezzi di trasporto pubblici utilizzato anche per viaggi di lavoro

Se si applicano delle indennità, occorre osservare quanto segue:

- Le indennità devono essere comprovate per mezzo di giustificativi contabili.
- Se l'indennità è superiore alle spese effettive, la differenza è conteggiata come parte del salario soggetto ai contributi del dipendente, e sulla stessa sono riscossi i contributi.
- In occasione del controllo dei datori di lavoro, i revisori verificano l'adeguatezza delle indennità per spese. Se il datore di lavoro ha concesso delle indennità eccessive, in un secondo momento queste dovranno essere conteggiate come salario soggetto ai contributi e bisognerà versare i contributi corrispondenti.

1.4.3 Vitto e alloggio

Il datore di lavoro e il dipendente concordano se e in quale misura fornire il vitto e/o l'alloggio. Il relativo importo è dedotto dal salario del dipendente.

Se è convenuto un importo forfetario per il vitto e/o l'alloggio si devono applicare gli importi minimi di deduzione previsti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e dall'AVS. Se non è stato definito nessun importo, si devono fatturare i singoli pasti consumati. Le deduzioni per il vitto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e sono già conteggiate negli importi forfetari. Le deduzioni per l'alloggio non sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.

Nella seguente tabella vanno rispettati gli importi minimi (secondo l'Amministrazione federale delle contribuzioni).

	CHF al giorno	CHF al mese
Colazione	3.50	105.–
Pranzo	10.–	300.–
Cena	8.–	240.–
Vitto completo	21.50	645.–
Alloggio	11.50	345.–

Esempio di calcolo: deduzione del vitto per 10 giorni di lavoro con vitto completo (determinante per la dichiarazione dei salari)

Totale deduzione del vitto $10 \times \text{CHF } 21.50 = \text{CHF } 215.–$

1.4.4 Salario lordo e salario netto

Vi consigliamo di concordare esclusivamente salari lordi.

1.4.5 Salario non significativo

Se il salario determinante di ogni datore di lavoro non risulta superiore all'importo di CHF 2'300.– per anno civile, i contributi vengono riscossi solo su richiesta dell'assicurato. Costituiscono eccezione le persone impiegate in economie domestiche private.

1.5 Conteggio salari per i dipendenti

1.5.1 Dipendenti soggetti al CCNL

Per calcolare correttamente il salario e i contributi si applicano le disposizioni del CCNL (art. 8 ss.). La base di calcolo è il salario lordo, il quale può essere composto di diversi elementi (punto 1.4). Per il calcolo del salario lordo per giorno civile si divide per 30 il salario mensile lordo medio. In caso di entrata in servizio successiva al primo giorno del mese si prendono in considerazione gli effettivi giorni civili.

Il sistema di retribuzione è concordato tra il datore di lavoro e il dipendente (art. 9 ss. CCNL), e può assumere diverse forme: salario fisso, partecipazione sulla cifra d'affari, combinazioni dei due sistemi. Si raccomanda di redigere un contratto di lavoro scritto, basandosi per esempio sui contratti tipo e promemoria che GastroSuisse mette a disposizione dei suoi membri (gastrosuisse.ch). Il dipendente ha diritto al salario minimo definito nell'art. 10 o 11 del CCNL, nel rispetto comunque di eventuali importi superiori stabiliti per i salari minimi dalle legislazioni cantonali. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi contrattuali riguardo al salario, conformemente all'art. 10, cifra 1, IV CCNL. In caso di partecipazione pura o combinata sulla cifra d'affari, se in un mese il salario lordo non raggiunge l'importo del salario minimo il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza. Il salario minimo deve essere versato ogni mese (non è possibile comprendere nel conteggio i salari dei mesi precedenti o di quelli futuri).

1.5.2 Dipendenti non soggetti al CCNL

Le disposizioni del CCNL non riguardano le persone indicate qui sotto dalla lettera a) alla lettera e). Se il vitto e/o l'alloggio sono concessi gratuitamente, queste prestazioni fanno parte del salario soggetto ai contributi. Ricordiamo di tenere presenti gli importi AVS per il vitto e l'alloggio (punto 1.4.3).

a) Membri della famiglia

Partner

Il coniuge o il partner registrato di una persona di condizione indipendente che collabora nell'esercizio di quest'ultima, è tenuto al versamento dei contributi solo se percepisce un salario in contanti. Il salario in natura non è preso in considerazione.

Altri membri della famiglia

Gli altri membri della famiglia che lavorano nell'esercizio, come figli, genitori, fratelli o sorelle del gestore o del suo coniuge, risp. del partner registrato, sono tenuti al versamento dei contributi secondo le seguenti direttive:

- Fino al 31 dicembre successivo al 20° compleanno, i contributi sono dedotti solo sul salario in contanti (comprese le quote di partecipazione sulla cifra d'affari e le indennità in contanti). Il salario in natura (vitto e alloggio) non è imponibile.
- Dal 1° gennaio successivo al 20° compleanno, anche il salario in natura è soggetto al pagamento dei contributi.

Se il totale del salario in contanti e in natura non raggiunge almeno CHF 2'070.– mensili per una persona sola risp. CHF 3'060.– per persone sposate o partner registrati, questo salario (salario in contanti e in natura) è soggetto ai contributi. Se entrambi i coniugi o i partner registrati esercitano un'attività a tempo pieno nell'esercizio, si terrà conto di due volte CHF 2'070.–. Se anche i figli dei membri della famiglia che collaborano nell'esercizio ricevono vitto e alloggio dal gestore, il salario in natura sarà aumentato di CHF 690.– mensile per ogni figlio.

Familiari dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

I familiari che lavorano in azienda in età di pensionamento o età di riferimento (2024: dai 65 anni per gli uomini e dai 64 anni per le donne) che continueranno a lavorare oltre l'età di riferimento beneficiano di una franchigia di CHF 1'400.– al mese sulla quale non vengono più conteggiati i contributi AVS/AI/IPG. I contributi sono dovuti in ogni caso sul reddito eccedente. Le persone interessate possono tuttavia scegliere se usufruire o meno della franchigia. I dipendenti informano il proprio datore di lavoro della loro scelta, i lavoratori indipendenti informano invece la propria cassa di compensazione. Viene considerato solo il salario in contanti, il salario in natura invece non è soggetto ai contributi.

b) Musicisti, artisti, ballerine, DJ

Non è consentita una deduzione generale forfettaria delle spese del 20 % dal salario lordo soggetto a contributi AVS (cfr. promemoria «Spese forfettarie in percentuale» su gastrosocial.ch/download).

Eccezione: La deduzione forfettaria del 20 % delle spese è ammessa per musicisti, artisti, ballerini e DJ che non hanno il domicilio fiscale in Svizzera o non vi dimorano. La cassa di compensazione accetta una deduzione forfettaria del 20 % per gli artisti soggetti all'imposta alla fonte, a condizione che sia ammessa fiscalmente. Le prescrizioni speciali e i moduli per i conteggi possono essere richiesti alla cassa di compensazione. Se oltre al compenso sono garantiti anche vitto e alloggio, il valore di queste prestazioni naturali è da dichiarare secondo gli importi minimi dell'AVS (punto 1.4.3).

c) Gestori, direttori

Per i gestori e i direttori, sono soggette ai contributi le parti di salario indicate al punto 1.4.1. Se ricevono vitto e alloggio gratuiti per loro stessi e la loro famiglia, queste prestazioni in natura devono essere dichiarate secondo gli importi AVS (punto 1.4.3).

d) Persone in formazione

A partire dal 1° gennaio successivo al 17° compleanno, le persone in formazione sono tenute a versare i contributi sul salario lordo totale (salario in contanti e in natura). Se l'apprendistato è svolto nell'esercizio della famiglia, fino al 31 dicembre successivo al 20° compleanno è soggetto ai contributi solo il salario in contanti.

e) Dipendenti occupati fuori dal ramo della ristorazione

Le parti di salario indicate al punto 1.4 dei dipendenti occupati esclusivamente o in modo preponderante in un'attività secondaria o nell'economia domestica privata sono soggette ai contributi. Se sono previsti vitto e alloggio gratuiti, queste prestazioni in natura devono essere dichiarate secondo gli importi AVS (punto 1.4.3).

1.5.3 Dichiarazioni dei salari e conteggi con la cassa di compensazione

Essendo nostri clienti, ogni anno a dicembre ricevete da GastroSocial la documentazione per la dichiarazione dei salari. **Le dichiarazioni dei salari 2023 ci devono pervenire entro il 30 gennaio 2024** (oppure entro 30 giorni in caso di cessazione dell'attività). Se la documentazione non ci giunge per tempo, siamo tenuti per legge a riscuotere interessi di mora sui pagamenti successivi e ad avviare una procedura di diffida di pagamento.

Il datore di lavoro può inoltrare le notifiche dei salari elettronicamente tramite un programma salari o per posta. Offriamo diverse possibilità elettroniche (tra cui connect, cfr. pag. 8). Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina gastrosocial.ch/salariavs. La cassa di compensazione iscrive i salari annunciati dai datori di lavoro sul conto individuale (CI) dei dipendenti, che viene tenuto per calcolare le rendite di tutti gli assicurati.

Notifica dei salari alla cassa di compensazione – per evitare una multa amministrativa

Dovete assolutamente annunciare il nome completo, la data di nascita e il numero AVS dei nuovi collaboratori. La legge impone ai datori di lavoro di identificare in misura sufficiente i propri dipendenti nei confronti della cassa di compensazione (art. 143 cpv. 2 OAVS). Se mancano i dati necessari, i contributi AVS conteggiati non possono essere assegnati a un conto individuale, il che comporta svantaggi al momento in cui si calcola la rendita AVS per i dipendenti. Se un datore di lavoro, malgrado numerosi solleciti, non comunica tutti i dati necessari per un suo collaboratore, la cassa di compensazione è obbligata per legge a infliggergli una multa amministrativa.

Se non è stato impiegato alcun dipendente con obbligo contributivo, inviateci una dichiarazione dei salari provvista di un'apposita annotazione e della vostra firma.

1 AVS/AI/IPG

Stampe della propria documentazione salariale

Per l'invio di documentazione predisposta e stampata internamente, si prega di seguire queste indicazioni:

- carattere non più piccolo di 8 pt
- stampa in bianco e nero
- nessun testo in negativo (bianco su sfondo nero)
- nessun testo su sfondo grigio

Potete inviare la vostra documentazione salariale in formato PDF (nessun file Excel e Word) via E-Mail all'indirizzo beitraegeak@gastrosocial.ch. Vi preghiamo di non inviarci chiavette USB o altri supporti dati.

Una nota importante:

Non dimenticate di indicare nell'E-Mail e nella documentazione salariale il vostro numero di conteggio e il mittente.

Dichiarazioni dei salari mediante un programma salari

Se utilizzate **un programma salari certificato Swissdec**, potete trasmettere i dati salariali alla Cassa di compensazione GastroSocial direttamente dal vostro programma salari usando l'interfaccia Swissdec. Come datori di lavoro potete predisporre le notifiche dei salari utilizzando il vostro programma salari e inoltrarle tramite ELM/Swissdec. Potete avvalervi anche dell'ampia gamma di possibilità elettroniche offerte da GastroSocial per le notifiche dei salari. I nostri prodotti online sono realizzati su misura in base alle diverse esigenze dei nostri clienti. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina gastrosocial.ch/online.

Trasmettere online la notifica dei salari AVS con facilità e rapidità – provare per credere!

Se non avete accesso a connect, con l'invio di fine anno per la notifica dei salari AVS 2023 riceverete un codice personale di 12 cifre, utilizzabile un'unica volta per trasmettere la notifica dei salari AVS in forma elettronica. Il login, valido una sola volta, è gratuito, semplice ed efficiente. La grafica assomiglia al portale per i clienti connect.

Per saperne di più su connect: connect vi consente di sbrigare molte altre pratiche amministrative con la vostra cassa di compensazione e cassa pensione. Sul nostro sito web.gastrosocial.ch/connect trovate tutte le informazioni sulla versione completa di connect nonché il modulo di registrazione online oppure potete contattarci, saremo lieti di consigliarvi!

Il quaderno dei salari online GastroSocial

Il nostro quaderno dei salari online permette una registrazione rapida dei salari per le piccole aziende. La soluzione risulta più idonea per le aziende che hanno fino a 5 collaboratori. Il quaderno dei salari online sotto forma di file PDF vi consente la registrazione elettronica dei dati salariali e, una volta salvato, può essere inviato via E-Mail (beitraegeak@gastrosocial.ch) direttamente alla Cassa di compensazione GastroSocial.

Conteggi con la cassa di compensazione

Poiché i salari vengono annunciati alla cassa di compensazione solo a posteriori, la cassa di compensazione determina gli importi dei contributi in acconto, ossia contributi provvisori basati sull'ammontare della massa salariale prevista. Non appena si verifica una variazione sostanziale (del 10 % o più) dell'importo della massa salariale, il datore di lavoro è tenuto a informare la cassa di compensazione. I contributi definitivi sono poi calcolati in base alla dichiarazione del salario.

Le fatture di acconto per i contributi (contributi personali per gli indipendenti e contributi dipendenti/datori di lavoro) sono addebitate a cadenza trimestrale. Le aziende con una massa salariale annua a partire da CHF 200'000.– ricevono fatture di acconto mensili.

1.6 Prestazioni

Le prestazioni assicurative sono conteggiate dalla cassa di compensazione. La presente Guida fornisce una panoramica generale e consente di notificare eventuali diritti e di informare i propri dipendenti. Su gastrosocial.ch/download si trovano dei promemoria su questo tema, compresa una tabella delle rendite (per il calcolo delle prestazioni). È possibile chiedere alla cassa di compensazione il calcolo anticipato della rendita AVS mediante il modulo «Richiesta di calcolo di una rendita AVS futura» o effettuarlo autonomamente online su gastrosocial.ch > Dipendenti & Pensionati > Situazione di vita > Pensionamento > Pensionamento – AVS.

Con la riforma dell'AVS 21 l'età di pensionamento verrà uniformata a 65 anni per gli uomini e per le donne. Nel 2024 l'età ordinaria di pensionamento (età di pensionamento o età di riferimento) è ancora di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia inizia il primo giorno del mese susseguente al 64° o 65° compleanno.

L'età di riferimento per le donne viene aumentata gradualmente di tre mesi all'anno. **L'aumento inizia un anno dopo l'entrata in vigore della riforma, ossia l'età di riferimento delle donne aumenta di tre mesi per la prima volta il 1° gennaio 2025, passando a 64 anni + 3 mesi.** Come misura compensativa le donne della cosiddetta «generazione di transizione» (nate tra il 1961 e il 1969) beneficiano di un supplemento pensionistico **se non percepiscono anticipatamente la rendita di vecchiaia AVS.**

1.6.1 AVS (Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti)

Prestazioni versate:

- Rendite di vecchiaia a pensionati. Entrambi i coniugi o i partner registrati ricevono ciascuno una rendita separata. La riforma dell'AVS 21 consente di strutturare il pensionamento in modo più flessibile a partire dal 1° gennaio 2024. Per chi ha un'età compresa tra i 63 e i 70 anni, la rendita può essere riscossa a partire da qualsiasi mese, per le donne della generazione di transizione (nate tra il 1961 e il 1969) già a partire dai 62 anni e con aliquote di riduzione ridotte. Fino al 31 dicembre 2024 l'età di riferimento per le donne è di 64 anni. Le speciali aliquote di riduzione più favorevoli per le donne della generazione di transizione entrano pertanto in vigore solo dal 1° gennaio 2025. L'aliquota di riduzione da applicare dipende dal reddito.

Le donne della generazione di transizione ricevono inoltre un supplemento pensionistico se non percepiscono anticipatamente la rendita. In caso di redditi bassi questo supplemento è maggiore rispetto ai redditi più elevati e viene scaglionato in base alla classe di età.

In caso di prelievo anticipato la rendita di vecchiaia viene ridotta a vita, poiché sarà versata per un periodo di tempo più lungo. Per gli uomini e le donne che non rientrano nella generazione di transizione si applicano in generale le seguenti riduzioni: in caso di prelievo anticipato di 1 anno la rendita subirà una riduzione del 6.8%, mentre in caso di prelievo anticipato di 2 anni la riduzione sarà del 13.6%.

È possibile differire da uno a cinque anni la rendita a partire dall'età di pensionamento ordinaria. In tal caso la rendita viene aumentata a vita (fino a un massimo del 31.5%).

- Rendita per figli in aggiunta alla rendita di vecchiaia
- Rendita di vedovanza, come pure rendite per superstiti ai partner registrati
- Rendita per orfani a figli
- Assegno per grandi invalidi ai beneficiari di una rendita di vecchiaia che presentano una grande invalidità di grado lieve, medio o elevato
- Mezzi ausiliari ai beneficiari di rendite di vecchiaia

Per chiedere una prestazione ci si rivolge alla cassa di compensazione competente (presso la quale sono stati pagati gli ultimi contributi). Se il coniuge percepisce già una rendita AVS, la richiesta di una rendita di vecchiaia AVS deve essere presentata alla cassa di compensazione del coniuge (unità del caso di rendita).

1 AVS/AI/IPG

1.6.2 AI (Assicurazione per l'invalidità)

Gli assicurati che, a causa di un danno alla loro salute, sono totalmente o parzialmente ostacolati a esercitare la loro attività lucrativa hanno diritto a prestazioni dell'AI. Il danno alla salute deve sussistere in modo permanente o almeno per un lungo periodo di tempo. I giovani assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni possono ricevere prestazioni dell'AI se si ritiene che il danno alla salute potrà compromettere la loro futura capacità di guadagno. È irrilevante il fatto che il danno alla salute sia di natura fisica o psichica oppure che sia presente già al momento della nascita o sia la conseguenza di una malattia o di un infortunio.

Prestazioni dell'AI secondo il principio della «priorità dell'integrazione sulla rendita» (indicazioni non esaustive):

- Le misure di reintegrazione hanno lo scopo di mantenere, ripristinare o migliorare la capacità di guadagno. Le misure di reintegrazione possono comprendere misure di integrazione (riabilitazione/allenamento della resistenza) o misure professionali (chiarimento professionale, consulenza professionale, prima formazione professionale, lavoro a titolo di prova, riqualificazione, assegno per il periodo d'introduzione, reintegrazione professionale dei beneficiari di una rendita).
- Le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità completano le misure di accertamento e reintegrazione dell'assicurazione per l'invalidità (AI). Tali indennità sono volte ad assicurare il sostentamento degli assicurati e delle loro famiglie durante il periodo della reintegrazione.
- Rendite: sono corrisposte se le misure di reintegrazione sono senza prospettive o non hanno raggiunto il loro obiettivo.

Una volta raggiunta l'età di pensionamento ordinaria, l'AI non versa più prestazioni.

Nell'ambito dell'«Ulteriore sviluppo dell'AI», il sistema dell'assicurazione per l'invalidità è stato migliorato potenziando l'integrazione ed evitando l'insorgere di un'invalidità. Andrebbero, p.es., intensificati i provvedimenti d'integrazione nell'economia di libero mercato e non in laboratori protetti. Attraverso un rilevamento tempestivo, si dovrebbe preservare gli assicurati dal rischio di un'incapacità lavorativa.

La revisione ha sostituito inoltre il vecchio modello basato su diverse soglie con un sistema di rendite lineare. Per i nuovi beneficiari di rendite, l'introduzione del sistema di rendite lineare dovrebbe costituire un incentivo volto ad aumentare l'attività lucrativa.

Il sistema di rendite lineare interessa soprattutto le nuove rendite. La revisione non concerne i beneficiari di rendite che all'entrata in vigore della modifica di legge hanno 55 anni. Per questo gruppo di persone non cambia nulla. Sussistono delle disposizioni transitorie anche per altre persone che già percepiscono una rendita.

Il sistema di rendite lineare definisce l'importo del diritto alla rendita come segue:

- con un grado d'invalidità a partire dal 70 % si ha diritto a una rendita intera.
- con un grado d'invalidità compreso tra il 50 % e il 69 %, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità.
- con un grado d'invalidità inferiore al 50 % si applicano quote percentuali differenti. Un esempio: un grado AI del 44 % corrisponde a una quota percentuale del 35 %.

I dettagli sono riportati nei promemoria 4.01 «Prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI)» e 4.02 «Indennità giornaliere dell'AI» dell'AVS/AI.

1.6.3 IPG (Indennità per perdita di guadagno)

a) Indennità per le persone che prestano servizio

Tutte le persone che prestano servizio nell'esercito o nella protezione civile o assolvono un servizio civile, hanno diritto alle indennità per perdita di guadagno. Queste indennità sono calcolate sulla base del reddito realizzato prima del servizio e sul quale sono stati pagati i contributi AVS/AI/IPG. Sono accordate le tipologie di indennità seguenti:

Indennità di base	80 % del reddito medio conseguito prima del servizio
	Importo minimo CHF 69.–, importo massimo CHF 220.– al giorno
	Per le reclute senza figli importo unico CHF 69.– al giorno
Assegno per l'azienda	CHF 75.– al giorno
Servizi compiuti in vista di ottenere un grado superiore	Importo minimo CHF 124.–, importo massimo CHF 220.– al giorno
Sottoufficiali in lungo servizio	Importo minimo CHF 102.–, importo massimo CHF 220.– al giorno
Assegno per figli	CHF 22.– per figlio al giorno. Queste prestazioni sono ridotte in caso di superamento del reddito giornaliero ottenuto prima dell'entrata in servizio.
Assegno per le spese di custodia	Importo massimo CHF 75.– al giorno

Risultano così i seguenti importi (Dipendenti e persone di condizione indipendente)

	al mese	all'anno
Minimo	CHF 2'580.–	CHF 30'960.–
Massimo	CHF 8'250.–	CHF 99'000.–

La persona che presta servizio riceve dal contabile dell'esercito, della protezione civile o del servizio civile un annuncio IPG. La persona che presta servizio compila l'annuncio con i suoi dati personali e lo firma. I dipendenti consegnano l'annuncio IPG al rispettivo datore di lavoro affinché questi possa confermare il salario e inoltrare la richiesta alla cassa di compensazione. La rispettiva indennità viene calcolata e versata dalla cassa di compensazione.

L'indennità IPG viene versata al datore di lavoro, poiché egli ha l'obbligo di continuare a versare il salario al dipendente. Tale obbligo di continuazione di pagamento del salario ammonta per un massimo di 25 giorni al 100 % del salario lordo soggetto a contributi AVS. A partire dal 26° giorno, l'ammontare del salario lordo è determinato dalla scala bernese. Qualora l'indennità superi l'importo del salario, i lavoratori ricevono la differenza.

Per gli assicurati senza datore di lavoro, l'indennità viene versata direttamente alla persona che presta il servizio.

b) Indennità in caso di maternità

L'indennità in caso di maternità prevista per legge è attuata e finanziata nell'ambito del regime IPG.

Diritto

Hanno diritto all'indennità le madri che erano assicurate AVS nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del bambino e che durante questo periodo hanno svolto un'attività lucrativa per almeno cinque mesi. Tale indennità spetta alle donne che al momento della nascita del bambino

- sono dipendenti.
- sono persone di condizione indipendente.
- lavorano nell'esercizio del partner o della famiglia e percepiscono un salario in contanti.

Maggiori informazioni si possono trovare sul promemoria 6.02 «Indennità in caso di maternità» dell'AVS/AI.

Prestazioni

L'indennità ammonta all'80 % del reddito medio dell'attività realizzato immediatamente prima del parto, per un importo massimo di CHF 220.– al giorno. Il diritto alle prestazioni inizia il giorno della nascita del bambino e termina al più tardi 98 giorni dopo (eccezione: Canton Ginevra). Se la madre dovesse riprendere la sua attività lucrativa prima della scadenza dei 98 giorni, il diritto all'indennità sarà sostituito dal versamento del salario.

L'indennità di maternità rappresenta una sostituzione del salario soggetta a obbligo contributivo alla quale devono essere applicate tutte le deduzioni dell'assicurazione sociale, con esclusione dei premi per l'assicurazione contro gli

1 AVS/AI/IPG

infortuni. In caso di versamento diretto alla madre, la cassa di compensazione deduce i contributi AVS/AI/IPG/AD ed eventualmente l'imposta alla fonte. Contributi quali ad es. per la LPP o l'indennità giornaliera di malattia rimangono di competenza del datore di lavoro. In caso di rapporto di lavoro tuttora in essere raccomandiamo un versamento al datore di lavoro per far sì che a quest'ultimo non sfugga alcun contributo.

Domanda

La dipendente compila il modulo di richiesta per l'indennità di maternità, allega una copia dell'atto di nascita e consegna il tutto al datore di lavoro, il quale integrerà il modulo e lo trasmetterà alla cassa di compensazione. Le persone di condizione indipendente inviano il modulo direttamente alla cassa di compensazione. Il modulo di richiesta può essere scaricato dal sito web gastrosocial.ch/download o ritirato presso la cassa di compensazione.

c) Indennità di paternità

L'indennità di paternità prevista per legge è attuata e finanziata nell'ambito del regime IPG.

Due settimane di congedo di paternità

I padri che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a un congedo di paternità di due settimane, ovvero di dieci giorni lavorativi. Possono utilizzare il congedo entro sei mesi dalla nascita del figlio, in un'unica soluzione o suddividendolo in singoli giorni.

Diritto all'indennità per perdita di guadagno

Il mancato guadagno durante il congedo di paternità viene indennizzato. Si applicano in particolare gli stessi principi validi per il congedo di maternità. Ricevono un'indennità i padri che al momento della nascita del figlio esercitavano un'attività lucrativa come dipendenti o come lavoratori indipendenti. Nei nove mesi precedenti la nascita devono inoltre essere stati obbligatoriamente assicurati all'AVS e aver esercitato un'attività lucrativa almeno per cinque mesi. L'indennità va direttamente al dipendente o al datore di lavoro, nel caso in cui quest'ultimo continui a versare il salario durante il periodo di congedo.

Ammontare dell'indennità

Come nel caso del congedo di maternità, l'indennità ammonta all'80% del reddito medio dell'attività lucrativa prima della nascita del figlio, tuttavia al massimo a CHF 220.– al giorno. Per due settimane di congedo vengono corrisposte 14 indennità giornaliere, pari a un importo massimo di CHF 3'080.–. Maggiori informazioni si possono trovare sul promemoria 6.04 «Indennità di paternità» dell'AVS/AI.

d) Indennità di assistenza

Il diritto all'indennità di assistenza è previsto per i genitori di un figlio minore con gravi problemi di salute che ha un bisogno particolarmente elevato di accompagnamento e cura. I genitori che adempiono le condizioni di diritto per l'indennità di assistenza hanno diritto al relativo congedo e all'indennità per perdita di guadagno.

14 settimane di congedo di assistenza

Il congedo di assistenza consiste in 98 indennità giornaliere al massimo, da fruire entro un termine di 18 mesi. Il congedo di assistenza può essere fruito in una sola volta, a settimane o in singoli giorni. Il numero di giorni di congedo effettivi è determinato in funzione del grado di occupazione. I genitori possono ripartirsi liberamente il congedo tra loro.

Diritto all'indennità per perdita di guadagno

Il genitore ha diritto all'indennità di assistenza se ha un figlio con gravi problemi di salute e interrompe l'attività lucrativa per assisterlo.

Ammontare dell'indennità

L'indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all'80% del reddito medio conseguito immediatamente prima della fruizione dei giorni di congedo, al massimo tuttavia a CHF 220.– al giorno. L'indennità giornaliera massima viene raggiunta con un reddito mensile di CHF 8'250.– ($\text{CHF } 8'250.- \times 0.8 \div 30 \text{ giorni} = \text{CHF } 220.- \text{ al giorno}$) e dai lavoratori indipendenti con un reddito annuo soggetto all'AVS di CHF 99'000.– ($\text{CHF } 99'000.- \times 0.8 \div 360 \text{ giorni} = \text{CHF } 220.- \text{ al giorno}$). Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web digitando il termine di ricerca «Indennità di assistenza».

e) Indennità di adozione

L'indennità di adozione prevista dalla legge è gestita e finanziata dall'IPG.

Indennità di adozione di due settimane

Le persone che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni, nel primo anno dopo l'accoglimento del bambino hanno diritto a un congedo di adozione fino a due settimane. Durante il congedo sussiste il diritto a un'indennità per perdita di guadagno. I genitori adottivi possono ripartirsi i giorni di congedo liberamente tra loro.

Diritto all'indennità per perdita di guadagno

Il mancato guadagno durante il congedo di adozione viene indennizzato. A tal proposito si applicano gli stessi principi validi per il congedo di maternità o paternità. Ricevono un'indennità le persone che al momento dell'adozione del figlio esercitavano un'attività lucrativa come dipendenti o come lavoratori indipendenti. Nei nove mesi precedenti la nascita devono inoltre essere state obbligatoriamente assicurate all'AVS e aver esercitato un'attività lucrativa almeno per cinque mesi. L'indennità va direttamente al dipendente o al datore di lavoro, nel caso in cui quest'ultimo continui a versare il salario durante il periodo di congedo.

Ammontare dell'indennità

L'indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all'80% del reddito medio conseguito immediatamente prima della fruizione dei giorni di congedo, al massimo tuttavia a CHF 220.– al giorno. L'indennità giornaliera massima viene raggiunta con un reddito mensile di CHF 8'250.– ($\text{CHF } 8'250.- \times 0.8 \div 30 \text{ giorni} = \text{CHF } 220.- \text{ al giorno}$) e, nel caso di lavoratori indipendenti, con un reddito annuo soggetto all'AVS di CHF 99'000.– ($\text{CHF } 99'000.- \times 0.8 \div 360 \text{ giorni} = \text{CHF } 220.- \text{ al giorno}$).

Richiesta

Per tutte le persone l'indennità di adozione viene versata esclusivamente **dalla Cassa federale di compensazione** di Berna. I promemoria e i moduli di richiesta per l'indennità di adozione sono disponibili su eak.admin.ch inserendo il termine di ricerca «Indennità di adozione».

1.6.4 Prestazioni complementari all'AVS e all'AI

Le prestazioni complementari all'AVS e dell'AI sono d'ausilio quando le rendite e gli altri redditi non coprono il fabbisogno minimo vitale. Sono un diritto e non un intervento assistenziale.

Le prestazioni complementari sono assegnate dai Cantoni e si dividono in due categorie:

- prestazioni annuali pagate mensilmente e
- rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

Le prestazioni complementari (PC) sono concesse alle persone che:

- hanno diritto ad una rendita AVS, a una rendita AI, oppure, a partire dal compimento del 18° anno d'età hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dall'AI o beneficiano, per un periodo di almeno sei mesi, di un'indennità giornaliera AI.
- sono domiciliate in Svizzera e vi dimorano effettivamente.
- che sono in possesso della cittadinanza Svizzera. Le prestazioni complementari possono essere rimosse anche da cittadini stranieri che vivono ininterrottamente in Svizzera da almeno dieci anni. Per rifugiati o apolidi, questo termine è di cinque anni. Alle cittadine o ai cittadini di uno stato membro dell'UE, cui è applicabile l'accordo sulla libera circolazione delle persone, di regola, le PC sono concesse senza nessun periodo di attesa. Le persone che non hanno diritto a una rendita perché non hanno versato contributi all'AVS/AI o l'hanno fatto per troppo poco tempo possono far valere il diritto alla PC se soddisfano determinate condizioni.

Maggiori informazioni si possono trovare sul promemoria 5.01 «Prestazioni complementari all'AVS e all'AI» dell'AVS/AI.

2 AD – Assicurazione contro la disoccupazione

L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) è un'assicurazione sociale obbligatoria come l'AVS. Le prestazioni sono corrisposte in caso di disoccupazione, indennità per maltempo, lavoro ridotto e insolvenza del datore di lavoro.

2.1 Obbligo assicurativo e persone tenute al versamento dei contributi

Il datore di lavoro deve dedurre il contributo dal salario di ogni dipendente assoggettato all'AVS e riversarlo alla cassa di compensazione AVS competente insieme alla parte propria. Le persone che all'età di pensionamento AVS (uomini dai 65 anni, donne dai 64 anni) esercitano un'attività lucrativa non sono più tenute a versare i contributi.

2.2 Contributi

Fino a un massimo di CHF 148'200.–, il tasso di contribuzione per l'AD è pari al 2.2 % del salario annuo determinante. Il datore di lavoro versa i contributi AD, assieme ai contributi AVS, alla sua cassa di compensazione.

Maggiori informazioni si possono trovare sul promemoria 2.08 «Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione» dell'AVS/AI.

2.3 Prestazioni

Le indennità di disoccupazione devono essere richieste alla cassa di disoccupazione del proprio cantone di domicilio. Alle casse di compensazione spetta esclusivamente l'incasso dei contributi.

3 CAF – Cassa assegni familiari

Gli assegni familiari (assegni per figli e assegni di formazione, nonché assegni di nascita e d'adozione) sono regolamentati dalla Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) e da leggi cantonali. Gli assegni sono volti a coprire in parte i costi sostenuti dai genitori per i loro figli.

Tutti i datori di lavoro, i lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa che versano contributi AVS devono affiliarsi a una cassa assegni familiari. Le casse assegni familiari delle sezioni cantonali di GastroSuisse sono gestite dalla Cassa di compensazione GastroSocial.

Il ruolo fondamentale di una cassa assegni familiari può essere così sintetizzato:

- Incasso dei contributi CAF presso i datori di lavoro e le persone di condizione indipendente
- Versamento degli assegni familiari agli aventi diritto tramite il datore di lavoro o accreditati sul conto dell'indipendente

3.1 Obbligo assicurativo e contributi

Il tasso di contribuzione diverge da cantone a cantone. I contributi CAF sono a carico dei datori di lavoro, delle persone di condizione indipendente e delle persone senza attività lucrativa (eccezione: nel Cantone del Vallese i dipendenti partecipano ai contributi). Tutte le persone di condizione indipendente e tutti i datori di lavoro che occupano dei dipendenti soggetti all'AVS, compresi anche quelli che non hanno figli a carico, sono tenuti al versamento dei contributi. Il finanziamento dei contributi CAF per le persone senza attività lucrativa è disciplinato a livello cantonale.

3.2 Diritto, prestazioni e affiliazione

Condizioni generali

I dipendenti, le persone di condizione indipendente e le persone senza attività lucrativa che subentrano al mantenimento dei figli, hanno diritto agli assegni, in base alle disposizioni legali. Gli assegni sono versati a complemento del salario.

Per verificare se sia presumibilmente avente diritto la madre o il padre è possibile visitare il nostro sito web sotto **Datori di lavoro & Indipendenti > Aiuti al lavoro per l'amministrazione** con il **Calcolatore assegni familiari di GastroSocial**.

Dipendenti di paesi dell'UE/AELS

In generale, le persone che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a ricevere le prestazioni dallo stato in cui lavorano, indipendentemente dallo stato in cui abitano i loro figli o loro stessi. Tuttavia, se i due genitori dovessero lavorare in stati diversi (UE/AELS e CH), hanno diritto a ricevere le prestazioni dallo stato in cui vivono i figli. Se le prestazioni dell'altro stato sono più elevate, questo dovrà versare la differenza alla persona che esercita l'attività lucrativa sul suo territorio. La verifica del diritto nel Paese di residenza dei figli viene di regola effettuata dalla Cassa di compensazione GastroSocial. In questi casi i tempi di elaborazione sono di norma più lunghi.

Prestazioni

Ai sensi della legge federale sugli assegni familiari, gli assegni minimi per figlio e mese sono regolati come segue:

- Assegno per figli di almeno CHF 200.– al mese
L'assegno per figli è versato dal mese in cui il figlio nasce fino alla fine del mese in cui compie il 16° anno d'età. Se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo viene versato al posto dell'assegno per figli. L'assegno per figli viene corrisposto anche per i figli tra i 16 e i 20 anni che presentano un'incapacità al guadagno a causa di un danno alla salute.
- Assegno di formazione di almeno CHF 250.– al mese
L'assegno di formazione è versato dal mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria (formazione

3 CAF – Cassa assegni familiari

che segue alla scuola dell'obbligo), ma al più presto dal mese in cui questi compie il 15° anno d'età. Se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dal mese successivo. L'assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.

Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono stabilire importi minimi più elevati nonché assegni di nascita e di adozione. Al fine dell'armonizzazione la Legge sugli assegni familiari definisce quanto segue:

- Saranno versati solo assegni completi (eccezione: entrate e uscite pro rata).
- Hanno diritto agli assegni le persone che versano contributi AVS su un reddito di almeno CHF 7'350.– annui.
- In caso d'incapacità lavorativa (p.es. malattia o infortunio) gli assegni saranno pagati per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi (anche se il diritto legale al salario è estinto).
- In caso di vacanze non pagate, gli assegni familiari sono versati il mese corrente e durante i tre mesi successivi, purché al termine del congedo non pagato il rapporto di lavoro venga ripreso presso lo stesso datore di lavoro e venga conseguito un reddito annuale di almeno CHF 7'350.–.
- Gli assegni per figli domiciliati all'estero saranno versati solo negli stati dell'UE e dell'AELS.
- Le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni se il loro reddito annuo imponibile non supera una volta e mezzo l'importo della rendita di vecchiaia massima dell'AVS (CHF 44'100.– all'anno) e solo se non percepiscono prestazioni complementari dell'AVS/AI (eccezione: coniugi o partner registrati senza attività lucrativa di una persona indipendente). Gli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa sono finanziati principalmente dai Cantoni.

Domanda

I dipendenti compilano il modulo «Assegni familiari: richiesta» e allegano la documentazione necessaria. Non appena la cassa di compensazione ha esaminato e approvato la domanda, il datore di lavoro viene informato della relativa decisione. Dopo il ricevimento, il datore di lavoro versa gli assegni insieme al salario mensile.

Versamento

Consigliamo al datore di lavoro di non versare assegni senza la relativa decisione scritta da parte della cassa di compensazione. Le prestazioni versate senza giusta causa non possono essere rimborsate.

Procedura di conteggio

Dal 1° gennaio 2023 gli assegni familiari effettivamente concessi o rimborsati per il periodo delle fatture di acconto sono conteggiati direttamente con i contributi dovuti. Con questa procedura di conteggio, l'ammontare degli assegni familiari conteggiati si basa sulle decisioni relative agli assegni che la cassa d'assegni familiari ha concluso e valutato entro la data della fatturazione. Questa cosiddetta «procedura efficace» determina fatture di acconto più precise. L'onere amministrativo dei datori di lavoro nel redigere la chiusura annuale risulterà inoltre ridotto, in quanto essi non dovranno più confermarci gli assegni familiari versati. In allegato al conteggio salariale annuo effettivo sarà inviato un elenco dettagliato con gli assegni familiari contenuti nelle fatture d'acconto.

Si prega di comunicarci immediatamente eventuali modifiche e uscite di collaboratori con diritto agli assegni familiari. Soltanto così sarà possibile garantire un conteggio corretto degli assegni familiari.

3.3 Registro federale degli assegni familiari

Il registro centrale è stato creato nell'intento di evitare doppi versamenti di assegni familiari e di ridurre al minimo la spesa amministrativa. Ai sensi della legge i datori di lavoro e le persone di condizione indipendente devono annunciare alle proprie casse di compensazione ogni cambiamento entro 10 giorni lavorativi. La cassa di compensazione entro un giorno lavorativo annuncia al registro le domande e le mutazioni dei diritti agli assegni.

4 PP – Previdenza professionale (2° pilastro)

L'obiettivo del 2° pilastro, unitamente alle prestazioni AVS/AI/IPG (1° pilastro), è quello di garantire il mantenimento del tenore di vita attuale. Per la previdenza professionale sono determinanti le disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Inoltre, per l'industria alberghiera e ristorazione deve essere considerato anche il CCNL (art. 27).

Facciamo notare che la Guida comprende soltanto indicazioni generali riferite alla cassa pensione. Le direttive complete possono essere consultate nei regolamenti Uno e Scala nonché nelle descrizioni dei piani.

4.1 Obbligo assicurativo e persone tenute al versamento dei contributi

Persone da assicurare

Tutti i dipendenti devono essere obbligatoriamente assicurati presso una cassa pensione dal loro datore di lavoro quando il reddito medio lordo mensile è pari o superiore a CHF 1'837.50 (CHF 22'050.– all'anno).

Se il salario mensile fosse inferiore a CHF 1'837.50, il dipendente resta assicurato fino alla fine del rapporto di lavoro ma al più tardi fino alla fine dell'anno civile in corso. Non sussiste alcun obbligo di assicurazione per i dipendenti che guadagnano solo occasionalmente più di CHF 1'837.50 mensili e che non raggiungono un totale di CHF 22'050.– annui.

Tale obbligo non sussiste nemmeno se il contratto di lavoro ha una durata massima di tre mesi. L'assicurazione è tuttavia obbligatoria nei casi in cui:

- un contratto di lavoro con durata massima di tre mesi è prorogato. L'obbligo assicurativo avrà inizio alla data in cui è concordata la proroga.
- tra due contratti di lavoro a termine presso lo stesso datore di lavoro intercorrono meno di tre mesi. L'obbligo assicurativo sussiste a partire dal quarto mese di lavoro complessivo.

L'obbligo assicurativo decorre, come per l'AVS, dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Con la riforma dell'AVS 21 l'età di pensionamento verrà uniformata a 65 anni per gli uomini e per le donne. Nel 2024 l'età ordinaria di pensionamento (età di pensionamento o età di riferimento) è ancora di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia inizia il primo giorno del mese susseguente al 64° o 65° compleanno.

L'età di riferimento per le donne viene aumentata gradualmente di tre mesi all'anno. **L'aumento inizia un anno dopo l'entrata in vigore della riforma, ossia l'età di riferimento delle donne aumenta di tre mesi per la prima volta il 1° gennaio 2025, passando a 64 anni + 3 mesi.**

Nella previdenza professionale si distinguono due categorie di età:

- Assicurazione rischio:
I rischi invalidità e decesso sono coperti fino al 31 dicembre dopo il compimento del 24° anno di età.
Gli assicurati pagano un relativo contributo di rischio.
- Assicurazione vecchiaia:
A partire dal 1° gennaio successivo al 24° anno di età vengono finanziate, oltre alle prestazioni di invalidità e per i superstiti, anche quelle di vecchiaia. Per questo motivo gli assicurati versano, in aggiunta al contributo di rischio, un contributo di vecchiaia che viene accreditato sul proprio conto come bonifico di vecchiaia (punto 4.5).

Trasferimento dalla cassa pensione precedente

Generalmente i dipendenti che passano alla Cassa pensione GastroSocial hanno già accumulato un avere presso la cassa pensione precedente. Tale somma deve essere trasferita alla Cassa pensione GastroSocial, 5001 Aarau, conto postale 50-2680-5. I dipendenti possono compilare e spedire direttamente alla cassa pensione precedente il nostro modulo «Prestazione di uscita in caso di cambiamento del posto di lavoro: versamento a GastroSocial».

4 PP – Previdenza professionale (2° pilastro)

4.2 Piani di previdenza

La Cassa pensione GastroSocial offre le seguenti soluzioni di previdenza:

Uno per i dipendenti soggetti al CCNL

Scala per i dipendenti non soggetti al CCNL e le persone di condizione indipendente

È possibile scegliere tra diversi piani di previdenza:

Basis L'assicurazione di base Basis copre un salario lordo annuo AVS fino a CHF 88'200.–.

La Cassa pensione GastroSocial vi offre la possibilità di assicurare dei salari e delle prestazioni più elevati:

Top	La soluzione di previdenza Top copre il salario lordo AVS annuo fino a CHF 882'000.–. I dettagli relativi al salario assicurato e alle prestazioni sono riportati rispettivamente ai punti 4.3 e 4.5.
Plus	La soluzione di previdenza Plus copre il salario lordo AVS annuo fino a CHF 882'000.– e garantisce prestazioni più elevate. I dettagli relativi al salario assicurato e alle prestazioni sono riportati rispettivamente ai punti 4.3 e 4.5.
Integral	Con la soluzione di previdenza Integral è assicurato il salario lordo AVS completo, senza deduzione di coordinamento. Questa soluzione di previdenza può essere aggiunta ai piani di previdenza Basis, Top o Plus.

4.3 Salario assicurato

Nella previdenza obbligatoria secondo la LPP è assicurata unicamente una parte di salario: il salario «coordinato» o «assicurato». Per calcolare questa componente, dal salario lordo AVS viene dedotto l'importo di coordinamento. Il salario assicurato è limitato sia verso il basso che verso l'alto («salario assicurato minimo» e «salario assicurato massimo»). Nella soluzione di previdenza Integral, il salario assicurato corrisponde all'intero salario lordo AVS (senza deduzione di coordinamento).

Salario assicurato

in CHF	Uno/Scala					
	Basis	Top	Plus	Integral Basis	Integral Top	Integral Plus
Salario assicurato	Salario lordo AVS . /. deduzione di coordinamento			Salario lordo AVS		
Deduzione di coordinamento al mese	2'143.75	2'143.75	2'143.75	0.–	0.–	0.–
Salario minimo assicurato al mese	306.25	306.25	306.25	306.25	306.25	306.25
Salario massimo assicurato al mese	5'206.25	71'356.25	71'356.25	7'350.–	73'500.–	73'500.–

4 PP – Previdenza professionale (2° pilastro)

4.4 Contributi

Il datore di lavoro si assume il pagamento di almeno la metà dei contributi.

Contributi in percentuale del salario assicurato

Età	Uno			Scala		
	Basis Integral Basis	Top Integral Top	Plus Integral Plus	Basis Integral Basis	Top Integral Top	Plus Integral Plus
18 – 24	1 %	1 %	1.4 %	1.4 %	1.4 %	1.4 %
25 – 34	14 %	14 %	16.4 %	10.6 %	10.6 %	12.6 %
35 – 44	14 %	14 %	16.4 %	13.6 %	13.6 %	15.6 %
45 – 54	14 %	14 %	16.4 %	18.6 %	18.6 %	20.6 %
55 – 64/65	14 %	14 %	16.4 %	21.6 %	21.6 %	23.6 %

Deduzioni salariali nei casi speciali

Variazioni salariali

Se temporaneamente il salario risultasse inferiore a CHF 1'837.50, sarà assicurato il salario minimo e dedotto l'importo minimo. In assenza di congedo non retribuito, in caso di salario pari a CHF 0.–, sarà pari a CHF 0.– anche il salario assicurato e quindi non sarà necessaria alcuna deduzione LPP.

Invalità parziale

La Cassa pensione GastroSocial è sempre a disposizione per comunicare le deduzioni salariali esatte.

Indennità di vacanza, gratifiche, provvigioni

Ogni elemento supplementare del salario sarà aggiunto al salario lordo del relativo mese. Il contributo sarà calcolato in base all'importo totale.

Entrate e uscite

Se risulta un assoggettamento all'LPP, ciò interesserà anche i mesi di entrata e uscita. In caso d'entrata o d'uscita nel corso di un mese, il salario lordo effettivo è determinante per il calcolo della deduzione salariale. La deduzione di coordinamento non viene ridotta. Se il salario lordo risultasse inferiore a CHF 1'837.50, il datore di lavoro dovrà dedurre l'importo minimo.

Malattia e infortunio

Dopo un'incapacità lavorativa di tre mesi, l'assicurato viene esonerato dall'obbligo di contribuzione fino alla fine di detta incapacità, al massimo tuttavia fino alla fine del rapporto di lavoro o fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. L'esonero contributivo è limitato in ogni caso a 720 giorni, incluso il termine di attesa di tre mesi. Dal momento in cui si percepisce una rendita d'invalidità, l'esonero contributivo è retto dall'art. 10.4 del regolamento. Analogamente al dipendente, anche il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di contribuzione. Potete trovare i dettagli nel promemoria «Incapacità lavorativa in seguito a malattia o infortunio» e nel nostro regolamento.

Maternità

La madre resta assicurata sulla base del salario lordo percepito nell'ultimo mese prima del parto. In caso di salario variabile, è determinante la media degli ultimi 12 mesi.

4 PP – Previdenza professionale (2° pilastro)

Riscatto di anni contributivi mancanti e/o aumenti salariali

Con un riscatto facoltativo gli assicurati possono incrementare il proprio avere di vecchiaia e le prestazioni al pensionamento. Le prestazioni risultanti dai riscatti non possono essere percepite in forma di capitale nell'arco dei tre anni successivi. Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà di un'abitazione, i riscatti facoltativi sono possibili soltanto una volta che i prelievi anticipati sono stati rimborsati.

Esercizio di un'attività lucrativa successivamente all'età di pensionamento ordinaria

Su richiesta dell'assicurato, una volta raggiunta l'età di pensionamento ordinaria il pensionamento può essere differito fino alla cessazione dell'attività lucrativa, al massimo però fino a 70 anni di età. La domanda scritta di differimento del pensionamento deve pervenire alla Cassa pensione GastroSocial prima che venga raggiunta l'età di pensionamento ordinaria.

Perdita del posto di lavoro a partire dai 58 anni

I dipendenti che al compimento dei 58 anni di età perdono il posto di lavoro in seguito a disdetta da parte del datore di lavoro possono continuare a farsi assicurare su base facoltativa nella cassa pensione del datore di lavoro precedente. La richiesta di continuazione della previdenza va presentata prima della fine del rapporto di lavoro.

Interruzione del lavoro non retribuita

D'intesa con il datore di lavoro, l'assicurato può chiedere la prosecuzione della previdenza professionale per la durata di un'interruzione del lavoro non retribuita (congedo non pagato). La domanda scritta deve essere presentata prima dell'inizio dell'interruzione del lavoro non retribuita.

4.5 Prestazioni

Accrediti di vecchiaia

Nella cassa pensione si tiene un conto di vecchiaia per ciascun assicurato. Il conto è remunerato. Sul conto di vecchiaia si registrano annualmente gli accrediti di vecchiaia.

Bonifici di vecchiaia in percentuale del salario assicurato

Età	Uno					Scala			
	Basis	Top	Plus			Basis	Top	Plus	
	Integral	Integral	Integral	salario lordo AVS mensile in CHF		Integral	Integral	Integral	
	Basis	Top	Plus	fino a	da	Basis	Top	Plus	
			7'350	7'351	7'350	7'351			
25 – 34	7 %	7 %	11 %	9 %	13 %	7 %	7 %	9 %	
35 – 44	10 %	10 %	11 %	12 %	13 %	10 %	10 %	12 %	
45 – 54	15 %	15 %	11 %	17 %	13 %	15 %	15 %	17 %	
55 – 64/65	18 %	18 %	11 %	20 %	13 %	18 %	18 %	20 %	

Prestazioni in età avanzata

Presso la Cassa pensione GastroSocial le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di rendita, di capitale o come combinazione delle due. La richiesta di prelievo del capitale va inoltrata alla Cassa pensione GastroSocial per iscritto e in ogni caso prima del primo pagamento della rendita. Per calcolare la rendita di vecchiaia annua si moltiplica l'avere di vecchiaia per un'aliquota di conversione.

4 PP – Previdenza professionale (2° pilastro)

Tasso di conversione

	in % dell' avere di vecchiaia
Previdenza obbligatoria (secondo LPP)	6.80 %
Previdenza sovraobbligatoria	6.50 %

Esempio di calcolo per la rendita di vecchiaia:

	Avere di vecchiaia in CHF	Tasso di conversione in %	Rendita di vecchiaia annua in CHF
Previdenza obbligatoria (secondo LPP)	250'000.–	× 6.80	17'000.–
Previdenza sovraobbligatoria	50'000.–	× 6.50	3'250.–
Totale	300'000.–		20'250.–

Pensionamento anticipato

Con la Cassa pensione GastroSocial gli assicurati possono andare in pensione e percepire le prestazioni della cassa pensione fino a cinque anni prima dell'età ordinaria di pensionamento o dell'età di riferimento. Con la soluzione di previdenza Uno, in caso di pensionamento anticipato fino a un massimo di cinque anni prima dell'età di pensionamento ordinaria, l'aliquota di conversione si riduce dello 0.2 % per ogni anno di anticipo. Se immediatamente prima del pensionamento l'assicurato ha lavorato nel settore alberghiero e della ristorazione per almeno cinque anni ininterrotti, non si applica alcuna riduzione sulla parte obbligatoria dell' avere di vecchiaia LPP. Con la soluzione di previdenza Scala, in caso di pensionamento anticipato fino a un massimo di cinque anni prima dell'età di pensionamento ordinaria l'aliquota di conversione per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia si riduce dello 0.2 % per ogni anno di anticipo.

Pensionamento parziale

Presso la Cassa pensione GastroSocial è possibile chiedere anche un pensionamento parziale. La prima fase di pensionamento parziale può avvenire prima o dopo l'età di pensionamento ordinaria, a condizione che sussistano i presupposti di cui agli artt. 9.4 e 9.5 del regolamento. Il pensionamento completo avviene al più tardi al compimento del 70° anno di età.

Un pensionamento parziale presuppone una corrispondente riduzione del reddito. Se il salario annuo restante è inferiore al salario minimo, deve essere corrisposta l'intera prestazione di vecchiaia.

La prestazione di vecchiaia per il singolo scatto di pensionamento parziale può essere richiesta sotto forma di rendita o di capitale. Il pensionamento parziale avviene al massimo in tre scatti pari sempre almeno al 20 % della prestazione di vecchiaia. Fra i singoli scatti deve trascorrere sempre almeno 1 anno. Le disposizioni cantonali possono divergere dal regolamento della Cassa pensione GastroSocial.

La richiesta alla Cassa pensione GastroSocial per ottenere un pensionamento parziale (sia per una rendita che per il capitale) va inoltrata alla Cassa pensione GastroSocial **separatamente e per iscritto per ogni scatto di pensionamento parziale**.

4 PP – Previdenza professionale (2° pilastro)

Altre prestazioni in percentuale del salario assicurato

	Uno			Scala		
	Basis Integral Basis	Top Integral Top	Plus Integral Plus	Basis Integral Basis	Top Integral Top	Plus Integral Plus
Rendita d'invalidità	40 %	40 %	50 %	40 %	40 %	50 %
Rendita di partner	25 %	25 %	30 %	25 %	25 %	30 %
Rendita per i figli	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Rendita vecchiaia di partner	60 % della rendita di vecchiaia					
Rendita per figli di pensionati	20 % della rendita di vecchiaia secondo la LPP					

Prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni

Gli assicurati con una somma pari o superiore a CHF 20'000.– sul loro conto di vecchiaia hanno la possibilità di prelevare anticipatamente o costituire in pegno, entro cinque anni, un importo fino all'importo del loro avere di vecchiaia per proprietà d'abitazioni a uso proprio. A partire dal 50° anno di età l'importo è soggetto a limitazioni.

Prestazioni in caso di uscita

Gli assicurati che escono dalla Cassa pensione GastroSocial prima che si verifichi un caso di previdenza hanno diritto a una prestazione di uscita. Dopo la comunicazione da parte dell'assicurato, tale prestazione viene versata all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

Nei casi seguenti, su richiesta dell'assicurato la prestazione di uscita viene pagata in contanti:

- se esso lascia definitivamente la Svizzera e non è soggetto all'assicurazione sociale obbligatoria in uno Stato dell'UE o dell'AELS (non vale per l'avere sovraobbligatorio di libero passaggio) o non si trasferisce nel Principato del Liechtenstein;
- se come attività lucrativa principale inizia un'attività indipendente e non è più assoggettato alla LPP. Il pagamento è possibile soltanto entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa indipendente.
- se la prestazione di uscita ammonta a meno di un contributo personale annuo.

Gli assicurati compilano il modulo «Pagamento in contanti avere di vecchiaia cassa pensione: richiesta». La Cassa pensione GastroSocial trasferisce l'avere richiesto e predispose il conteggio per gli assicurati.

Tutti i moduli e i promemoria sono disponibili su gastrosocial.ch/download.

5 AINF – Assicurazione contro gli infortuni

Ogni datore di lavoro ha l'obbligo legale di assicurare i suoi dipendenti contro gli infortuni.

5.1 Obbligo assicurativo

Tutti i dipendenti devono essere assicurati contro gli infortuni professionali (IP). Contro gli infortuni non professionali (INP), invece, l'obbligo d'assicurazione sussiste solo se la durata di lavoro settimanale è superiore alle 8 ore.

Il datore di lavoro che stipula un'assicurazione insufficiente si fa carico delle conseguenze legali.

5.2 Contributi

Il premio dell'assicurazione contro gli infortuni professionali (IP) obbligatoria è a carico del datore di lavoro, mentre il premio dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali (INP) può essere dedotto dal salario del dipendente.

Per gli assicurati che hanno raggiunto l'età di riferimento, il premio viene riscosso anche sulla franchigia AVS. Per i giovani che non sono ancora sottoposti all'AVS, i premi sono calcolati in base al salario lordo. Le beneficiarie di indennità di maternità sono assicurate ma esonerate dal pagamento dei contributi. Durante il servizio, i militi sono assicurati tramite l'assicurazione militare contro infortunio.

5.3 Prestazioni

Oltre alle spese di cura, l'assicurazione contro gli infortuni versa un'indennità giornaliera pari all'80 % del salario lordo a partire dal terzo giorno dopo l'infortunio. Per i primi due giorni successivi all'infortunio il datore di lavoro deve pagare ai propri dipendenti, sottoposti al CCNL, l'88 % del salario lordo (art. 25 CCNL). Il giorno dell'infortunio non si conta quale giorno di assenza.

Ai dipendenti con un obbligo di assistenza, vittime di un **infortunio professionale**, il datore di lavoro deve versare la differenza fino a concorrenza del 100 % del salario lordo per la durata prevista dall'articolo 324a CO. È determinante la scala bernese, ossia p.es. per un collaboratore con un anno di servizio il periodo in questione è di tre settimane. È considerato infortunio professionale anche quello che si verifica sul tragitto da casa al lavoro e viceversa. L'obbligo di assistenza per i dipendenti può riguardare p.es. il coniuge, i figli o gli affiliati.

Il datore di lavoro deve pagare la parte del salario che supera il reddito massimo assicurato secondo la Legge sull'assicurazione contro gli infortuni, almeno per la durata prevista dall'art. 324a CO. È determinante la scala bernese. Le prestazioni d'assicurazione devono essere anticipate a fine mese dal datore di lavoro.

5.4 Copertura successiva per gli infortuni non professionali e assicurazione mediante convenzione

All'uscita di un dipendente va consegnato il modulo «Fine del rapporto d'impiego» chiedendo la conferma della ricezione.

LA GASTRONOMIA MERITA IL PARTNER MIGLIORE.

PERCHÉ LA SALUTE
È TUTTO

SWICA

In qualità di partner di GastroSuisse vi proponiamo una vasta gamma di servizi per la salute della vostra azienda. Approfittate di soluzioni per l'indennità giornaliera per malattia, la copertura contro gli infortuni o di un'eccezionale gestione della salute. In più beneficate di vantaggi derivanti dal contratto collettivo. Per un menu di prestazioni perfetto: **telefono 0800 80 90 80 o [swica.ch/gastro](https://www.swica.ch/gastro)**

In collaborazione con

 GASTROSOCIAL

6 AMal – Assicurazione malattia

Ogni persona domiciliata in Svizzera è tenuta per legge a stipulare un'assicurazione cure mediche e farmaceutiche. Il CCNL prescrive inoltre un'assicurazione malattia indennità giornaliera per le conseguenze di malattia e gravidanza.

6.1 Assicurazione cure mediche e farmaceutiche

L'assicurazione cure mediche e farmaceutiche comprende le prestazioni legali che servono a tutelare o a riacquistare la salute e copre le esigenze di base in caso di malattia, infortunio e maternità. È detta anche assicurazione di base.

6.1.1 Obbligo assicurativo

Ogni persona residente in Svizzera è tenuta ad assicurarsi presso una cassa malati ai sensi della Legge sull'assicurazione malattie (LAMal). Quando la durata di lavoro è inferiore alle 8 ore per settimana e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente deve accertarsi che il rischio infortuni sia incluso nella sua polizza di assicurazione cure mediche e farmaceutiche. Il datore di lavoro deve informare il dipendente su questo obbligo.

6.1.2 Contributi

I contributi dell'assicurazione cure mediche e farmaceutiche vengono addebitati agli assicurati dalle casse malati. Se il datore di lavoro assicura i suoi dipendenti, i premi possono essere dedotti dai salari.

6.2 Assicurazione malattia indennità giornaliera (IGM)

Il CCNL prevede la stipulazione di un'assicurazione malattia indennità giornaliera. In caso di assenza di dipendenti in seguito a malattia, i datori di lavoro devono continuare con il pagamento del salario (CO art. 324a). L'assicurazione si prende a carico l'obbligo di continuazione di pagamento del salario da parte del datore di lavoro nonché ulteriori pagamenti salariali e assicura in tal modo, da un punto di vista finanziario, il sostentamento che l'assicurato non è più in grado di garantirsi.

6.2.1 Obbligo assicurativo

Il datore di lavoro è tenuto a stipulare per i suoi dipendenti soggetti al CCNL (art. 23) un'assicurazione malattia indennità giornaliera per la copertura dell'80 % del salario lordo durante 720 giorni in un intervallo di tempo di 900 giorni consecutivi (180 per i pensionati). L'assicurazione malattia indennità giornaliera non può rifiutare l'ammissione dei dipendenti per motivi di salute. Può tuttavia escludere, con riserva scritta e per un massimo di cinque anni, le malattie esistenti al momento dell'ammissione. Ogni eventuale riserva dovrà essere comunicata al dipendente per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che non stipula un'assicurazione malattia indennità giornaliera è tenuto a versare personalmente le prestazioni previste dall'assicurazione. Potrebbe quindi essere tenuto a versare il salario anche fino a un massimo di due anni.

6.2.2 Contributi

I premi dell'assicurazione malattia indennità giornaliera sono pagati dal datore di lavoro, che può dedurre la metà dal salario del dipendente.

6.2.3 Prestazioni

L'assicurazione malattia indennità giornaliera si fa carico del versamento delle indennità giornaliere. Per un periodo di attesa massimo dell'assicurazione malattia indennità giornaliera di 60 giorni all'anno (anno lavorativo o anno civile), il datore di lavoro è tenuto a versare al dipendente soggetto al CCNL l'88 % del salario lordo (art. 23 CCNL). Queste prestazioni devono essere fornite anche se il rapporto di lavoro viene sciolto prima della fine della malattia. Le prestazioni d'assicurazione devono essere anticipate a fine mese dal datore di lavoro.

Contributi assicurazioni sociali 2024

Contributi AVS/AI/IPG	Datore di lavoro	Dipendenti	Totale
AVS/AI	5.05 %	5.05 %	10.10 %
IPG	0.25 %	0.25 %	0.50 %
Totale AVS/AI/IPG	5.30 %	5.30 %	10.60 %
AD	1.10 %	1.10 %	2.20 %
su un salario mensile fino a CHF 12'350.– risp. salario annuo fino a CHF 148'200.–			

Importi limite nella tabella decrescente dei contributi per gli indipendenti	CHF annuale
Limite inferiore	9'800.–
Limite superiore	58'800.–

Quest'importi sono validi anche per i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi.

Contributi minimi	CHF annuale
AVS/AI/IPG (AVS CHF 422.–, AI CHF 68.–, IPG CHF 24.–)	514.–
AVS/AI facoltativa (AVS CHF 844.–, AI CHF 136.–)	980.–

Limite per i redditi di minima importanza	CHF annuale
Salario lordo annuo	2'300.–

I datori di lavoro non pagano i contributi fino a concorrenza se non richiesto esplicitamente dal dipendente.
Le persone occupate nell'economia domestica privata e i datori di lavoro nel campo culturale devono pagare in ogni caso anche sui salari lordi annui a CHF 2'300.–.

Reddito minimo per il diritto agli assegni familiari	CHF
Salario mensile lordo	612.–
Salario lordo annuo	7'350.–

La cassa assegni familiari è a vostra disposizione.

Prestazioni assicurazioni sociali 2024

AVS/AI: rendite ed assegni per grandi invalidi		CHF al mese
Rendita minima di vecchiaia e d'invalidità		1'225.–
Rendita massima di vecchiaia e d'invalidità		2'450.–
Limite massimo delle due rendite di una coppia		3'675.–
Rendita minima per vedove/vedovi		980.–
Rendita massima per vedove/vedovi		1'960.–
Rendita minima AVS per figli/Rendita AVS per orfani		490.–
Rendita mass. AVS per figli/Rendita AVS per orfani		980.–
Assegno per grandi invalidi AVS	grado lieve (solo a domicilio)	245.–
	grado medio (in un istituto o a domicilio)	613.–
	grado elevato (in un istituto o a domicilio)	980.–
Assegno per grandi invalidi AI (in un istituto)	grado lieve	123.–
	grado medio	306.–
	grado elevato	490.–
Assegno per grandi invalidi AI (a domicilio)	grado lieve	490.–
	grado medio	1'225.–
	grado elevato	1'960.–

Le persone che prima del raggiungimento dell'età di pensionamento beneficiavano di un assegno per grandi invalidi dell'AI ricevono un assegno dello stesso importo dall'AVS.

Indennità giornaliera AI	CHF al giorno
Indennità di base	fino a 326.–
Assegni familiari	9.–

Prestazioni complementari all'AVS/AI	CHF annuale
per persone sole	20'100.–
per le coppie	30'150.–
per i figli che non hanno compiuto 11 anni	7'380.–
per i figli che hanno compiuto 11 anni	10'515.–

LPP (previdenza professionale obbligatoria)	CHF annuale	CHF al mese
Soglia d'entrata	22'050.–	1'837.50
Deduzione di coordinamento	25'725.–	2'143.75
Salario lordo massimo assicurabile	88'200.–	7'350.–
Salario massimo assicurato	62'475.–	5'206.25
Salario minimo assicurato	3'675.–	306.25

3° Pilastro (previdenza vincolata)	CHF annuale
con affiliazione ad un istituto di previdenza del 2° pilastro	7'056.–
senza affiliazione ad un istituto di previdenza del 2° pilastro 20 % del reddito netto, al massimo	35'280.–

Deduzione fiscale massima consentita per contributi a forme di previdenza riconosciute.

Deduzioni salariali e salario assicurato

Deduzioni salariali e salario assicurato 2024

Assicurazione sociale	AVS/AI/IPG	AD	PP
	Assicurazione vecchiaia e superstiti/Assicurazione invalidità/Indennità per perdita di guadagno	Assicurazione contro la disoccupazione	Previdenza professionale (2° pilastro)
Assicurato da	Cassa di compensazione	Cassa di compensazione	Cassa pensione
Deduzioni salariali secondo la legge ed il CCNL	5.3 %	1.10 %	secondo calcolatore della deduzione salariale di GastroSocial
Dipendenti a tempo pieno e parziale	Salario lordo AVS	Salario lordo AVS mensile fino a CHF 12'350.– risp. CHF 148'200.– annuo	Salario lordo AVS superiore a CHF 1'837.50 al mese
Dipendenti con grado di occupazione irregolare (personale ausiliario)	Salario lordo AVS	Salario lordo AVS	ad assicurare fino a fine anno se il salario lordo AVS è di almeno CHF 1'837.50 al mese in media
Giovani (incl. persone in formazione) sotto i 18 anni (non ancora sottoposti all'AVS)	assicurati, esonerati dai contributi	assicurati, esonerati dai contributi	non assicurati
Persone che nell'età di pensionamento AVS esercitano un'attività lucrativa (uomini dai 65 anni, donne dai 64 anni)	Salario lordo ./. CHF 1'400.– franchigia mensile	non assicurati	non assicurati assicurazione facoltativa possibile max. fino a 70 anni
Beneficiarie di un'indennità di maternità	Indennità di maternità	Indennità di maternità	Deduzione dei contributi sul vecchio salario lordo AVS
Beneficiario di un'indennità di paternità	Indennità di paternità	Indennità di paternità	Deduzione dei contributi sul vecchio salario lordo AVS
Beneficiari di un'indennità di assistenza	Indennità di assistenza	Indennità di assistenza	Deduzione dei contributi sul vecchio salario lordo AVS
Musicisti, artisti, ballerine, DJ	Salario lordo AVS Deduzione delle spese secondo promemoria	Salario lordo AVS * mensile fino a CHF 12'350.– risp. CHF 148'200.– annuo * Deduzione delle spese secondo promemoria	Salario lordo AVS superiore a CHF 1'837.50 al mese; non assicurare se il contratto di lavoro è concluso per 3 mesi all'anno al massimo

Numero AVS

- Per la stesura del conteggio annuale occorre imperativamente indicare tutti i numeri AVS e i dati personali come previsto dalle disposizioni di legge.
- Con il numero AVS è possibile registrare i contributi sul conto degli assicurati corretto.

Le colonne della tabella di cui sopra sono analoghe a quelle delle schede dei salari del nostro quaderno dei salari online, che vi consente di registrare elettronicamente i dati relativi al salario in un file PDF e il cui utilizzo è tanto semplice quanto lo era quello del quaderno dei salari di GastroSocial in formato cartaceo. Il quaderno dei salari online compilato e salvato può essere spedito via E-Mail direttamente alla Cassa di compensazione GastroSocial, beitraegeak@gastrosocial.ch.

Deduzioni salariali e salario assicurato

AINF (INP)	IGM	CMF
Assicurazione contro gli infortuni (Assicurazione contro gli infortuni non professionali)	Assicurazione malattia indennità giornaliera	Assicurazione malattia cure mediche e farmaceutiche
Contratto di collaborazione con SWICA		
Premio INP	½ del premio totale	Premio totale
Salario lordo AVS fino a CHF 12'350.– al mese, resp. CHF 148'200.– all'anno	Salario lordo AVS fino a CHF 12'500.– al mese, resp. CHF 150'000.– all'anno	Premio mensile fisso in base al certificato d'assicurazione, per i dipendenti annunciati dal datore di lavoro all'assicurazione malattia cure mediche e farmaceutiche in conformità al contratto collettivo della federazione GastroSuisse.
Salario lordo AVS con più di 8 ore/sett. Non assicurati: con meno di 8 ore/sett.	Salario lordo AVS	
Salario lordo (per gli apprendisti nessuna deduzione nel Cantone Ticino)	Salario lordo (assicurati presso la SWICA senza premio)	
Salario lordo fino a CHF 12'350.– al mese, resp. CHF 148'200.– all'anno senza deduzione della franchigia	Salario lordo fino a CHF 12'500.– al mese, resp. CHF 150'000.– all'anno senza deduzione della franchigia	
assicurate, esonerate dai premi	Indennità di maternità	
assicurate, esonerate dai premi	Indennità di paternità	
assicurate, esonerate dai premi	Indennità di assistenza	
Salario lordo AVS Deduzione delle spese secondo promemoria fino a CHF 12'350.– al mese, resp. CHF 148'200.– all'anno	non assicurati	

Certificato AVS

Informazioni per il certificato AVS vedi punto 1.1.2 «Certificato d'assicurazione AVS/AI» (pagina 2)



Abbreviazioni

AVS (LAVS)	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (1° pilastro)
AI (LAI)	Assicurazione per l'invalidità (1° pilastro)
IPG (LIPG)	Indennità per perdita di guadagno (1° pilastro)
IMat (LIPG)	Indennità in caso di maternità (1° pilastro)
IPat (LIPG)	Indennità di paternità (1° pilastro)
AD (LADI)	Assicurazione contro la disoccupazione (1° pilastro)
CAF (LAFam)	Cassa assegni familiari
PP (LPP)	Previdenza professionale (2° pilastro)
AINF (LAINF)	Assicurazione contro gli infortuni
AMal (LAMal, LCA)	Assicurazione malattia
CCNL	Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, vincolante a titolo generale
Salario soggetto ai contributi/Salario determinante	Salario su cui vengono calcolati gli importi delle assicurazioni sociali
Salario in contanti	Salario corrisposto in contanti
Salario in natura	Salario corrisposto sotto forma di vitto e/o alloggio
Età di riferimento	Con la riforma dell'AVS 21 l'età di pensionamento verrà uniformata a 65 anni per gli uomini e per le donne. Nel 2024 l'età ordinaria di pensionamento (età di pensionamento o età di riferimento) è ancora di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia inizia il primo giorno del mese susseguente al 64° o 65° compleanno.

Indice analitico

Concetto	Pagina
Alloggio	4 – 7
Assegni di formazione professionale	15
Assegni per figli	15 – 16
Assicurazione cure mediche e farmaceutiche	25, 29
Assicurazione infortuni	23, 29
Assicurazione infortuni non professionali	23, 29
Assicurazione infortuni professionali	23
Assicurazione malattia indennità giornaliera collettiva	23, 25
Attestato d'assicurazione	2
Bonifici di vecchiaia	17, 20
Cassa di compensazione	2 – 4, 9 – 13
Cassa pensione	17 – 22, 28
Certificato d'assicurazione	2
Conteggio salari	6 – 8
Esercito	10 – 11
Franchigia	3, 6, 23, 28 – 29
Deduzione di coordinamento	18 – 19, 27
Dichiarazione dei salari	7
Imposta sul valore aggiunto IVA	5
Incapacità lavorativa	10, 19, 23, 25
Indennità di assistenza	12, 28 – 29
Indennità di maternità	4, 11 – 12, 23, 28 – 29
Indennità di paternità	12, 28 – 29
Indennità giornaliera infortunio	23, 25
Indennità giornaliera malattia	25, 29
Indennità per perdita di guadagno	10 – 13
Indennità per spese	4 – 5
Malattia	4, 10, 13, 16, 19, 25
Maternità	4, 11, 19, 23, 25, 28 – 29
Militari	10 – 11

Concetto	Pagina
Numero AVS	2, 7, 28
Obbligo di continuare a versare il salario	11, 25
Pensionamento	9, 20 – 21
Pensionamento anticipato	21
Persone impiegate a tempo parziale	4, 28
Posticipo delle prestazioni di vecchiaia	9, 20
Prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia	21
Prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni	22
Prestazione d'uscita/ Prestazione di libero passaggio	22
Prestazioni ai superstiti/ Prestazioni in caso di decesso	9, 22
Prestazioni d'invalidità	10, 22
Prestazioni di vecchiaia	9, 17, 20
Prestazioni in capitale	20 – 21
Previdenza sovraobbligatoria	21 – 22
Proprietà d'abitazioni	20, 22
Protezione civile, servizio civile	4, 10 – 11
Rendita per figli	9, 22
Rendite per orfani	9
Riscatto di anni contributivi mancanti	20
Salario AVS	4 – 5
Salario coordinato	18, 27
Salario lordo	3 – 7
Salario in natura	6 – 7
Salario netto	5
Soluzione di previdenza	18, 21
Spese	4 – 5, 7, 28 – 29
Tasso di conversione	21
Vitto	4 – 7

no infine

Colophon

Testi e layout: GastroSocial, Aarau
Fotografia: Christa Minder Fotografie, Rohrbach

Questa Guida viene pubblicata in italiano, tedesco e francese ed è disponibile sul sito web gastrosocial.ch/download.

© 2023, GastroSocial, 5001 Aarau
ISO 9001 / GoodPriv@cy

GastroSocial

Bucherstrasse 1 | Postfach | 5001 Aarau | T 062 837 71 71
info@gastrosocial.ch | gastrosocial.ch

Institution GastroSuisse